

News - 18/05/2022

Compensazione per caro materiali: nuovi prezzi regionali entro luglio

Il Decreto "Aiuti" opera in termini straordinari rispetto all'aumento dei materiali da costruzione, al fine di scongiurare che molte gare previste nell'ambito del PNRR vadano deserte

Il Decreto "Aiuti" (DL 50/2022, in allegato), pubblicato il 17 maggio 2022 in Gazzetta Ufficiale, interviene con l'art. 25 (*"Disposizioni urgenti in materia di appalti pubblici di lavori"*) per contenere le conseguenze derivanti dagli aumenti dei prezzi dei materiali da costruzione degli ultimi mesi, onde evitare che molti degli interventi legati al PNRR non riescano a vedere la luce, viste le problematiche degli operatori del settore edilizio.

Il calcolo degli aumenti si baserà su indicazioni contenute nei prezziari regionali, prezziari il cui aggiornamento dovrà essere effettuato dalle regioni **entro il prossimo 31 luglio 2022**, in deroga alla disciplina ordinaria che prevede un aggiornamento annuale. In caso di inadempienza da parte di una regione, il prezzario verrà formulato entro i quindici giorni successivi dal Ministero delle Infrastrutture, sentita la regione interessata. **Tali prezziari infrannuali avranno valenza fino al 31 dicembre 2022, con possibilità di utilizzo transitorio fino al 31 marzo 2023**, per i progetti a base di gara la cui approvazione sia intervenuta entro tale data.

Nelle more dell'aggiornamento dei prezziari regionali, le stazioni appaltanti determineranno il costo dei prodotti, delle attrezzature e delle lavorazioni incrementando del 20% le risultanze dei prezziari regionali aggiornati confrontati alla data del 31 dicembre 2021. Nel caso in cui all'esito dell'aggiornamento dei prezziari risulti, nell'anno 2022, un incremento dei prezzi inferiore ovvero superiore al 20%, le stazioni appaltanti procedono al conguaglio degli importi riconosciuti in occasione del pagamento degli stati di avanzamento dei lavori.

L'intervento ministeriale prevede il riconoscimento ad opera della stazione appaltante in favore dell'operatore economico, di **una somma pari al 90% dei diversi importi dati dall'applicazione dei prezziari regionali**. Tale misura, si segnala, è applicabile a tutti i contratti con termine di presentazione finale dell'offerta entro il **31 dicembre 2021**.

Il pagamento verrà effettuato dalla stazione appaltante, anche al netto di compensazioni già riconosciute anche per lo stesso periodo, utilizzando, nel limite del 50%, le risorse appositamente accantonate per imprevisti nel quadro economico di ogni intervento e le ulteriori somme a disposizione della medesima stazione appaltante e stanziare annualmente utilizzando il Fondo apposito previsto dal D.L. 73/2021, incrementato di ulteriori 500 milioni per l'anno 2022 e ulteriori 550 milioni per l'anno 2023.

Le istanze di accesso al Fondo, ad opera degli operatori economici, sono da presentare:

1. **entro il 31 agosto 2022**, relativamente agli stati di avanzamento concernenti le lavorazioni eseguite e contabilizzate dal direttore dei lavori ovvero annotate, sotto la responsabilità dello stesso, nel libretto delle misure dal 1° gennaio 2022 e fino al 31 luglio 2022;
2. **entro il 31 gennaio 2023**, relativamente agli stati di avanzamento concernenti le lavorazioni eseguite e contabilizzate dal direttore dei lavori ovvero annotate, sotto la responsabilità dello stesso, nel libretto delle misure dal 1° agosto 2022 e fino al 31 dicembre 2022.

Ai fini dell'accesso alle risorse del Fondo, le stazioni appaltanti devono trasmettere:

- i dati del contratto d'appalto;
- copia dello stato di avanzamento dei lavori corredata da attestazione da parte del direttore dei lavori, vistata dal responsabile unico del procedimento, dell'entità delle lavorazioni effettuate nel periodo di riferimento;
- l'entità delle risorse finanziarie disponibili e da utilizzare ai fini del pagamento dello stato di avanzamento dei lavori in relazione al quale è formulata l'istanza di accesso al Fondo, l'entità del contributo richiesto e gli estremi per l'effettuazione del versamento del contributo riconosciuto a valere sulle risorse del Fondo.

Il pagamento viene effettuato dalla stazione appaltante entro trenta giorni dal trasferimento delle risorse destinate.

Si ricorda, in conclusione, che ai sensi del secondo comma dell'art. 25 in parola, anche in relazione **alle procedure di affidamento delle opere pubbliche avviate successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto e sino al 31 dicembre 2022**, ai fini della determinazione del costo dei prodotti, delle

attrezzature e delle lavorazioni, si applicheranno i sopra citati prezzari regionali da aggiornare entro il 31 luglio.

Allegati

» [Decreto "Aiuti" 17 maggio 2022](#)

Sito di provenienza: UNINDUSTRIA - <https://www.un-industria.it>